

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C N. 32/C (2001-2002)

Riunioni del

6 maggio 2002
9 maggio 2002

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 31/C - RIUNIONE DEL 6 MAGGIO 2002

- 1 - APPELLO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. AVVERSO DECISIONI ADOTTATE SU PROPRIO DEFERIMENTO A SEGUITO DEI CONTROLLI ANTIDOPING RELATIVI ALLE GARE PISTOIESE/EMPOLI DEL 3.3.2002 E EMPOLI/REGGINA DEL 17.3.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 332 del 19.4.2002)

- 2 - APPELLO DEL F.C. EMPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 600.000,00, INFLITTA SU DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., A SEGUITO DEI CONTROLLI ANTIDOPING RELATIVI ALLE GARE PISTOIESE/EMPOLI DEL 3.3.2002 E EMPOLI/REGGINA DEL 17.3.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 332 del 19.4.2002)

- 3 - APPELLO DEL DR. FRANCESCO AMMANNATI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DA QUALSIASI GARA E/O ATTIVITÀ SPORTIVA PER ANNI 4, INFLITTA SU DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., A SEGUITO DEI CONTROLLI ANTIDOPING RELATIVI ALLE GARE PISTOIESE/EMPOLI DEL 3.3.2002 E EMPOLI/REGGINA DEL 17.3.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 332 del 19.4.2002)

Con provvedimento del 28 marzo 2002, il Procuratore dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il dott. Francesco Ammannati, medico sociale della Soc. Empoli, la Società di appartenenza ed il Sig. Fabrizio Corsi Presidente della stessa Società contestando al dottor Ammannati la violazione prevista dagli articoli 12 e 13, comma 2, lett. b) e comma 13 del Regolamento dell'Attività antidoping della F.I.G.C.; alla Società Empoli la violazione di cui agli articoli 12, comma 6 del Regolamento Antidoping e 13, comma 1, lett. f) C.G.S.: al Sig. Fabrizio Corsi la violazione prevista dall'art. 14, comma 1, lett. c) C.G.S., per aver tenuto un comportamento contrario ai principi di lealtà e correttezza sportiva di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., tentando di influenzare l'esito delle indagini a vantaggio della Società da lui presieduta.

Dalle indagini svolte in ordine ai fatti contestati era emerso che, in occasione delle gare di Campionato di Serie B Pistoiese/Empoli del 3.3.2002 ed Empoli/Reggina del 17.3.2002 il medico sociale dell'Empoli F.C. dott. Francesco Ammannati, che era stato incaricato dalla Società di appartenenza di partecipare alle operazioni di sorteggio dei campioni da sottoporre al prescritto controllo antidoping, aveva contrassegnato con due punti, effettuati con una penna biro, il dorso di altrettanti talloncini di colore azzurro riservati nel primo caso alla squadra ospitata e, nel secondo, di colore giallo, alla squadra ospitante.

Nel primo caso il rappresentante federale dell'Antidoping, essendo stato informato da un dirigente della Pistoiese del comportamento tenuto dall'Ammannati, aveva provveduto a sostituire i talloncini contrassegnati con altri puliti, prima dell'effettuazione del sorteggio

antidoping, che si era quindi svolto regolarmente.

Nel secondo caso (gara Empoli/Reggina del 17.3.2002) il rappresentante federale Salvatore Cappicciola avvedutosi che il medico dell'Empoli aveva proceduto come nell'occasione di cui sopra, segnando due talloncini riservati alla squadra ospitante, ne aveva dato immediatamente notizia al Vice Presidente della Commissione Antidoping della F.I.G.C. Biagio Martino, presente nello spiazzo antistante lo stadio, il quale aveva inviato presso la sede della predetta Commissione un fax nel quale veniva preannunciato l'esito del sorteggio che si doveva svolgere successivamente allo stadio di Empoli con l'indicazione del numero di maglia e del nominativo dei calciatori dell'Empoli che sarebbero stati sorteggiati per il prelievo antidoping.

In effetti i calciatori dell'Empoli sorteggiati ed avviati al controllo erano poi risultati gli stessi preannunciati nel fax inviato alla Commissione Antidoping della F.I.G.C..

Il dott. Francesco Ammannati sentito dall'Ufficio di Procura Antidoping, ammetteva di aver provveduto a contrassegnare i talloncini riservati ai calciatori della squadra dell'Empoli nelle due occasioni contestate, ma giustificava il suo comportamento con la necessità di accelerare i tempi delle operazioni antidoping stante la personale urgenza di recarsi tempestivamente ad assistere il proprio padre gravemente ammalato. Negava invece di aver tentato di "pilotare" il sorteggio per coprire calciatori dell'Empoli a rischio di positività nel controllo antidoping.

In data 26 marzo 2002 avevano avuto luogo presso il campo di allenamento dell'Empoli F.C. i controlli antidoping a sorpresa disposti dalla Procura Antidoping su tutti i calciatori presenti con esito negativo.

La Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 332 del 19 aprile 2002, infliggeva al dottor Francesco Ammannati la sanzione della sospensione da qualsiasi gara e/o attività sportiva per un periodo di anni quattro ed alla Società Empoli F.C., a titolo di responsabilità oggettiva la sanzione dell'ammenda di € 600.000,00.

Proscioglieva invece il Presidente dell'Empoli F.C. Fabrizio Corsi per non aver commesso il fatto addebitato.

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare hanno proposto ricorso il dott. Francesco Ammannati, l'Empoli F.C. ed il Procuratore Capo dell'Ufficio di Procura Antidoping.

L'Ammannati lamenta l'eccessività della sanzione inflittagli, sostenendo che la Commissione Disciplinare, avendo correttamente escluso la finalità di occultare situazioni di positività, avrebbe dovuto applicare l'art. 13, comma 2, lettera a) del Regolamento Antidoping, optando per una delle sanzioni in esso previste. In subordine, la sospensione da qualsiasi gara e/o attività sportiva, in assenza della finalità di occultamento, avrebbe dovuto essere contenuta in più modesto limite. Con altro motivo di impugnazione il ricorrente prospetta, in via subordinata, l'eventualità che la condotta ascrittagli possa essere inquadrata nella violazione dell'art. 1 C.G.S. e quindi fuori dall'ambito della normativa antidoping.

Rileva in proposito il ricorrente che la disciplina del sorteggio è contenuta non già nel Regolamento ma nell'allegato al Regolamento ed aggiunge che la dizione "manovra o manipolazione che possa impedire o falsare qualsiasi controllo" segue la lettera a) relativa all'uso di un agente mascherante ed anticipa la lettera c) relativa al rifiuto di sottoporsi a qualsiasi controllo.

Pertanto da un punto di vista sistematico ed ontologico, la manipolazione del sorteggio, come fatto antecedente al controllo, non sarebbe identificabile con alcuno dei comportamenti descritti dall'art. 13, comma 11, del Regolamento Antidoping, tutti univoca-

mente rivolti ad eludere il controllo e che non trovano altra spiegazione se non quella di essere diretti in modo non equivoco alla finalità di evitare che l'uso del doping venga scoperto.

La Società Empoli eccepisce, con il primo motivo di appello, l'inapplicabilità dell'art. 12, comma 6, del Regolamento Antidoping, in mancanza dei presupposti delle ripetute violazioni e delle responsabilità del tesserato per fatti di doping, ovvero somministrazione, assunzione ed uso di sostanze vietate. Quanto al primo, la ricorrente rileva che in occasione della gara Pistoiese/Empoli la condotta dell'Ammannati non raggiunse neppure la soglia del tentativo, rimanendo nell'ambito degli atti preparatori, in quanto il cartoncino contrassegnato oltre ad essere stato sostituito prima del sorteggio, era ancora privo della numerazione delle maglie, cosicché le probabilità di influenzare il sorteggio dovevano considerarsi minime se non irrilevanti.

In ordine al secondo presupposto, il comportamento dell'Ammannati, benché censurabile, non integrerebbe un fatto di doping riconducibile nella sfera di tutela dell'art. 1 del Regolamento, come dimostrato dal risultato negativo dei controlli eseguiti sui calciatori dell'Empoli (gare Pistoiese/Empoli e Cagliari/Empoli e controllo a sorpresa su tutta la rosa effettuato in data 26.3.2002).

Con il secondo motivo l'Empoli lamenta l'eccessività della sanzione inflittale in relazione alle infrazioni commesse dal medico sociale per fini esclusivamente personali, come risulta dalle dichiarazioni confessorie rese dall'Ammannati, dall'insussistenza di prove, neppure indiziarie, circa l'uso di sostanze dopanti da parte dei calciatori della squadra dell'Empoli e dalla circostanza che il metodo utilizzato dall'Ammannati consentiva solo una modesta probabilità di identificare i soggetti che sarebbero stati sottoposti al controllo.

Il Procuratore Antidoping nel proprio ricorso lamenta che la Commissione Disciplinare abbia escluso la responsabilità diretta della Società Empoli in ordine alle condotte tenute dal dottor Ammannati non in qualità di medico sociale ma di rappresentante ufficiale della Società Empoli in sede di controllo antidoping. La qualità rivestita dall'Ammannati comporterebbe infatti un rapporto di immedesimazione organica con la Società. Secondo l'ordinamento sportivo, pertanto, il comportamento del rappresentante ufficiale della Società sarebbe riconducibile direttamente a quest'ultima, che in sede di operazioni antidoping agisce attraverso il proprio organo rappresentativo.

In ordine al proscioglimento del Presidente Corsi, il Procuratore Antidoping rileva che le iniziative adottate dal Corsi, con l'utilizzazione di prestazioni professionali di legali di fiducia della Società contrastano con i principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., essendo esclusivamente finalizzate alla necessità di definire una comune linea difensiva e di coordinare le successive azioni e condotte da tenere nel corso dell'indagine.

La C.A.F., previa riunione degli appelli per connessione oggettiva, ritiene che gli stessi non possano trovare accoglimento. La decisione impugnata, sorretta da ampia e coerente motivazione, appare infatti immune da censure, sotto i diversi profili prospettati dai ricorrenti.

Questa Commissione ritiene innanzi tutto, condividendo le argomentazioni svolte dai primi giudici, che la condotta reiteratamente posta in essere dall'Ammannati costituisca "una manovra o manipolazione" idonea a falsare il controllo antidoping integrando pertanto l'ipotesi sanzionatoria dell'art. 13, comma 11, lettera b) del Regolamento Antidoping.

Non vi è dubbio infatti che il sorteggio pur costituendo un antecedente del controllo disciplinato negli aspetti procedurali dall'allegato al Regolamento, sia un momento determinante ai fini della regolarità del controllo in quanto ne garantisce l'efficacia.

E' quindi corretto affermare che l'alterazione del sorteggio, indirizzando il controllo su soggetti predeterminati e non scelti secondo "l'imprevedibile casualità" dell'estrazione a sorte, condiziona ed altera l'intera procedura di controllo, impedendo la corretta ed efficace effettuazione dello stesso.

La tesi difensiva dell'Ammannati, intesa a ricondurre le condotte contestate nell'ambito della violazione dell'art. 1 C.G.S., pur suggestivamente prospettata dal suo difensore, appare priva di fondamento, poiché la manipolazione del sorteggio è condotta che elude e vanifica il controllo antidoping, indipendentemente dalla sussistenza della sottostante finalità di evitare che l'uso del doping venga scoperto. Sul punto va condiviso quanto affermato dalla Commissione Disciplinare in ordine alla portata della norma dell'art. 13, comma 11, lettera b) del Regolamento Antidoping, che attribuisce rilevanza disciplinare a qualsiasi condotta che interferisca sul controllo antidoping, alterandone la regolarità e l'efficacia, a prescindere da qualsivoglia accertamento in ordine all'occultamento di una situazione di positività.

Del pari infondato è il motivo di appello formulato dall'Ammannati in ordine all'entità della sanzione irrogatagli. Ritiene la C.A.F. che si tratti di pena congrua e giustamente afflittiva, tenuto conto della gravità intrinseca della condotta tenuta dall'incolpato, della reiterazione della stessa in due diverse occasioni e della pervicacia dimostrata dal dott. Ammannati nel perseguimento del proprio proposito di interferire sulla regolarità del sorteggio, giustamente evidenziata dalla Commissione Disciplinare.

Le deduzioni della Società Empoli circa l'unicità della condotta antiregolamentare del dott. Ammannati (che escluderebbe la sussistenza del presupposto di applicabilità dell'art. 12, comma 6, del Regolamento Antidoping, e quindi anche la responsabilità della Società di appartenenza) contrastano con le risultanze degli accertamenti svolti in sede di indagini. Non si può ragionevolmente negare l'idoneità della condotta posta in essere dall'Ammannati in occasione della gara Pistoiese/Empoli ai fini dell'alterazione del sorteggio, che sarebbe sicuramente riuscita se l'Ammannati non fosse stato scorto da un dirigente della Società ospitante nell'atto di contrassegnare i talloncini dei calciatori della propria squadra. La riprova dell'idoneità di tale condotta si ricava in ogni caso dall'esito conforme all'intento dell'Ammannati, del sorteggio svoltosi in occasione della gara Empoli/Reggina. Né può attribuirsi alcun rilievo, alla insussistenza di un fatto acclarato di "doping" poiché, come si è detto in precedenza, l'elusione del controllo, perseguita mediante alterazione del sorteggio, integra l'infrazione contestata indipendentemente dal concreto accertamento di una situazione di positività.

Le censure dell'Empoli sull'entità della sanzione pecuniaria inflittale sono inconferenti, trattandosi di responsabilità oggettiva che viene sanzionata in relazione alla gravità dell'infrazione accertata, prescindendo da valutazioni di natura soggettiva.

Passando all'esame del ricorso del Procuratore Antidoping, la C.A.F. rileva che nell'ordinamento calcistico non è prevista né regolamentata una forma di responsabilità delle Società fondata su un rapporto di immedesimazione organica delle stesse con i propri organi rappresentativi. Tenendo in disparte la responsabilità presunta, che trova applicazione in altre ipotesi qui non ricorrenti, il C.G.S. prevede esclusivamente la responsabilità oggettiva e quella diretta. Le Società rispondono direttamente, ai sensi dell'art. 2, n. 4, C.G.S., dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali intendendosi come tale nel settore professionistico per consolidata giurisprudenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Amministratore Unico, nel caso in cui la Società sia gestita da un organo amministrativo individuale) al quale compete la rappresentanza legale della Società in ogni ambito federale.

L'attribuzione al dottor Ammannati della rappresentanza ufficiale della squadra

dell'Empoli in occasione delle operazioni antidoping, essendo chiaramente limitata a tale ristretto ambito, non vale certamente a configurare una immedesimazione organica con la Società né ad attribuire al delegato la qualità di legale rappresentante della Società medesima, nel senso sopra delineato.

La decisione impugnata pertanto ha esattamente qualificato come oggettiva la responsabilità della società Empoli, irrogandole una sanzione che deve essere confermata, nella natura e nell'entità, non essendo stato prospettato un esplicito motivo di appello sul punto.

Merita infine conferma il proscioglimento da ogni addebito del Presidente Corsi, in mancanza di qualsiasi elemento di prova in ordine alla contestata violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva. Non si rinvencono gli estremi di tale violazione nelle riunioni promosse dal Corsi in presenza dell'Ammannati e dei legali della Società, non potendosi in alcun modo dedurre dagli atti ufficiali che l'Ammannati sia stato invitato dal proprio presidente a rendere all'Ufficio di Procura Antidoping dichiarazioni difformi dalla verità. Del resto la predisposizione di una linea difensiva in un procedimento di tale delicatezza non può essere di per sé ritenuta manifestazione di condotta sleale e contraria alla correttezza sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come innanzi proposti dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., dal F.C. Empoli di Empoli (Firenze) e dal Dr. Francesco Ammannati li respinge. Ordina incamerarsi le tasse versate dal F.C. Empoli e dal Dr. Francesco Ammannati.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 32/C - RIUNIONE DEL 9 MAGGIO 2002

1 - APPELLO DELLA S.S. LAZIO CALCIO A CINQUE FEMMINILE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA LAZIO CALCIO A CINQUE/B.N.L. DEL 9.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Regionale Lazio - Com. Uff. n. 48 del 31.1.2002)

Con telegramma dell'1.2.2002 la S.S. Lazio Calcio a Cinque Femminile preannunciava reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, pubblicata sul C.U. n. 48 del 31 gennaio 2002, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto la sanzione della squalifica fino al 10 gennaio 2005 alla calciatrice Formica Alessia e la sanzione pecuniaria di Euro 162,00 a carico della detta Società.

Con nota del 21.2.2002, ricevuta dalla parte interessata il 2.3.2002, venivano trasmessi gli atti richiesti, ma a tale nota non faceva seguito la presentazione dei motivi del preannunciato reclamo. Di conseguenza il reclamo in esame va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Lazio Calcio a Cinque Femminile di Roma ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELL'A.C. FIORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIORE/GROP-PARELLO DEL 3.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 33 del 28.2.2002)

Con atto 4 marzo 2002 l'A.C. Fiore proponeva appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 28 febbraio 2002 con la quale veniva inflitta all'A.C. Fiore, la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara Fiore/Gropparello del 3.2.2002 ed al Signor Repetti Roberto un mese di inibizione.

Deduceva l'appellante che la posizione dell'assistente dell'arbitro Repetti Roberto doveva essere considerata, contrariamente a quanto avevano ritenuto i primi giudici, regolarizzata dalla raccomandata inviata a cura della società, al Comitato Regionale Emilia-Romagna il 2 febbraio 2002.

Osserva la Commissione che l'appello è infondato e va pertanto rigettato.

Devesi al riguardo premettere che ai sensi dell'art. 4 n. 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le variazioni (quale quella di cui si sta discutendo) hanno efficacia nei confronti del Comitato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

Orbene è pacifico in atti, perché riconosciuto dalla stessa società appellante che l'A.C. Fiore inviò la comunicazione relativa alla posizione del Repetti con lettera raccomandata inviata il 2.2.2002, il giorno cioè antecedente a quello della disputa della gara de qua.

Deve pertanto a livello di logica presunzione (che pure a giudizio della Commissione, presunzione juris tantum che ammette cioè prova contraria che non è stata tuttavia fornita dall'appellante) ritenersi che essa non possa essere giunta a conoscenza del Comitato e aver quindi prodotto gli effetti conseguenti a tale comunicazione.

Devesi allora concludere rigettando l'appello e disponendo che sia incamerata la tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Fiore di Piacenza ed ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.C. ALBA ERCOLANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBA ERCOLANESE/PIANO PIZZERIA LUCIA DEL 3.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 69 del 14.3.2002)

Con atto 16 marzo 2002 l'A.C. Alba Ercolanese preannunciava appello, con richiesta di copia degli atti ufficiali avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata con Comunicato Ufficiale del 14 marzo 2002, con la quale le veniva inflitta la punizione sportiva di perdita della gara Alba Ercolanese / Piano Pizzeria Lucia del 3-2-2002.

Successivamente pervenivano presso questa Commissione i motivi a sostegno del gravame proposto privi però di qualsiasi sottoscrizione.

Osserva pertanto e preliminarmente la Commissione d'Appello Federale che l'appello proposto dalla A.C. Alba Ercolanese deve essere dichiarato inammissibile per mancata sottoscrizione dei motivi.

Segue a tale declaratoria l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Alba Ercolanese di Ercolano (Napoli), per mancata sottoscrizione dei motivi. Ordina incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DELLA CALCIATRICE VILLANI FILOMENA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA ISTANZA DI SVINCOLO D'AUTORITA' PER INATTIVITA', AI SENSI DELL'ART. 109 N.O.I.F., DALL'U.S. BRIANTEA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001)

Con decisione del 2.7.2001 il Comitato Regionale Lombardia accoglieva la richiesta di svincolo proposta dalla calciatrice Villani Filomena nei confronti dell'U.S. Briantea, a norma dell'art. 109 N.O.I.F.. Osservava il Comitato, in estrema sintesi, che la documentazione prodotta dalla società a sostegno dell'opposizione allo svincolo non era completa e che dunque, in applicazione di quanto previsto dall'art. 109 (comma 5) N.O.I.F., l'opposizione stessa non poteva produrre effetto alcuno se non l'accoglimento della richiesta della calciatrice.

Impugnava la decisione la società assumendo di non aver allegato all'opposizione la documentazione occorrente per via di un disguido "*commesso in buona fede*". Nel rimettere quella mancante chiedeva, dunque, una nuova valutazione del caso.

All'esito del relativo procedimento la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo della società (C.U. n. 13/D - Riunione del 13.12.2001). Rilevava che la società (omissioni a parte in sede di opposizione) aveva "*documentato in questa sede tramite ricevute di raccomandate postali l'invio alla calciatrice di copia dell'opposizione alla richiesta di svincolo nonché delle due convocazioni a visita medica di idoneità*". Poiché la società aveva ottemperato a quanto previsto dall'art. 109 n. 4 N.O.I.F. e d'altra parte la calciatrice non aveva provveduto all'incombenza prevista dallo stesso articolo, e cioè a respingere motivata-

mente la contestazione, accoglieva il reclamo e ripristinava il vincolo.

A proporre rituale e tempestivo appello era stavolta la Villani che eccepiva l'irritualità dell'opposizione (dovuta alla mancata allegazione della ricevuta della raccomandata) e comunque di avere tempestivamente respinto la contestazione a lei mossa dalla società; contestazione traente origine dalla presunta inosservanza degli inviti a produrre certificazione medica di idoneità all'attività agonistica.

In accoglimento dell'appello chiedeva pertanto il ripristino dello svincolo.

Alla seduta del 9 maggio 2002, assenti sia la Villani che il legale di fiducia, avv. Giuseppe Iannaccone, l'appello veniva ritenuto in decisione.

L'appello proposto, che prende le mosse dall'erronea applicazione da parte della Commissione Tesseramenti di norma facente parte delle N.O.I.F. e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1° lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, è ammissibile e va accolto nel merito.

In tema di svincolo per inattività del calciatore l'art. 109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi.

La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima (per quanto di interesse nella vicenda all'origine del presente appello), relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva; la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione. Ebbene, ripercorrendo le due fasi ed esaminando la condotta della società e della calciatrice alla luce di quanto prescritto dall'art. 109 delle N.O.I.F. risulta agevole rilevare come la Commissione Tesseramenti sia incorsa in errore nel ritenere correttamente adempiute da parte dell'U.S. Briantea le formalità previste dal detto articolo, dal momento che in più di una occasione questa, diversamente dalla calciatrice, non si è attenuta alle formalità cui era obbligata. Con la conseguenza, quanto allo svincolo, di dover essere ripristinato.

Procedendo con ordine.

1 - A norma del comma 4 dell'art. 109 delle N.O.I.F. (articolo che per semplicità di esposizione da qui in avanti si evita di citare); a norma del comma 4, si stava scrivendo, la società avrebbe dovuto inviare alla calciatrice "*due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva*": dalla documentazione prodotta dalla società risulta, invece, che sono stati rivolti alla calciatrice due inviti a sottoporsi entro certe date a visita medica. Posto che l'invito a sottoporsi a visita medica non è l'invito (richiesto dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l'attività agonistica, la società è venuta meno ad un obbligo ben preciso.

2 - In difetto del presupposto, costituito dagli "*inviti*" ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti. Ne discende inevitabilmente una prima, duplice conclusione, e cioè l'impossibilità da parte dell'U.S. Briantea di far valere l'omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

3 - Risulta in ogni caso dagli atti che la Villani entro il termine dei 5 giorni previsti dal comma 4 ha motivatamente respinto le contestazioni della società, comunicando alla stessa di essersi sottoposta a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva (il Larix, di Via Carolina Balconi n. 34 di Cernusco sul Naviglio) e di essere in possesso di certificato di idoneità all'attività agonistica.

Vero è che con detta comunicazione la Villani non ha rimesso alla società il certificato; è anche vero tuttavia che il comma 4 non impone fatto del genere al calciatore, ma

semplicemente di “*respingere motivatamente*” le contestazioni e non vi è dubbio che far sapere alla società di aver conseguito l'idoneità medica all'attività agonistica e di essere in possesso della relativa certificazione (comunicando implicitamente di poterlo consegnare, a richiesta o spontaneamente) integra il requisito per effetto del quale la contestazione perde efficacia.

Anche da questo diverso punto di vista l'appello della Villani merita di essere accolto, non rispondendo al vero l'affermazione dalla Commissione Tesseramenti di essere imputabile alla calciatrice la sua inattività e potendosi affermare che essendosi attenuta, la Villani, a quanto previsto dal 4° comma il suo diritto allo svincolo andava ribadito.

4 - Bisogna osservare, però, che dalla lettura del comma 5 emerge con chiarezza che la mancata opposizione “*è considerata adesione*” ed il Comitato ha l'obbligo di provvedere d'autorità allo svincolo del calciatore se l'opposizione stessa non viene effettuata dalla società “*nei modi e nei termini come sopra prescritti*”. Ne discende che, escluso l'obbligo per la società di allegare all'opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui al comma 3, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l'intervenuta opposizione. Anche in epoca successiva agli otto giorni di cui al medesimo comma 3, si è scritto, ma pur sempre in tempo utile perché l'opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Nel caso che qui interessa non è contestabile che l'U.S. Briantea ha portato a conoscenza della Villani l'opposizione alla sua richiesta di svincolo; non è ugualmente contestabile però che non ne ha dato prova a quel Comitato che in forza di quanto previsto dal comma 5 è l'unico organo cui avrebbe dovuto dare tempestiva dimostrazione della regolarità formale della procedura. L'averlo fatto successivamente innanzi alla Commissione Tesseramenti non fa venir meno la presunzione prevista dal comma 5 con la conseguenza che correttamente il Comitato Regionale Lombardia, preso atto della mancanza di prova sull'osservanza da parte della società di tutte le formalità prescritte, ha considerato l'opposizione adesione alla richiesta del calciatore e ne ha disposto lo svincolo.

5 - Considerazioni assolutamente identiche devono esser fatte a proposito delle formalità richieste per la presentazione della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva: è vero (anche a prescindere da quanto già rilevato nei precedenti punti 1, 2 e 3); è vero, si stava scrivendo, che la U.S. Briantea ha inoltrato alla Villani due inviti ed altrettante contestazioni. Bisogna osservare, tuttavia, che la stessa società doveva porre in tempo utile il Comitato Regionale nelle condizioni di verificare il rispetto delle prescrizioni formali ed, esclusa la presunzione di cui al comma 5, di non procedere allo svincolo della calciatrice. Lo ha fatto in sede di reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, di talché l'impossibilità di attribuire all'opposizione efficacia alcuna, se non quella di adesione alla richiesta di svincolo della calciatrice, porta all'accoglimento anche per quest'altro verso dell'appello proposto.

La relativa tassa va, come di norma in caso di non soccombenza, restituita.

Per i motivi esposti la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dalla calciatrice Villani Filomena, annullando l'impugnata delibera e ripristinando lo svincolo d'autorità, per inattività, in favore della reclamante, già disposto dal Comitato Regionale ai sensi dell'art. 109 N.O.I.F.. Dispone restituirsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'ARES CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE RALDON/ARES DEL 17.2.2002 (Delibera della

Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 39 del 20.3.2002)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 39 del 20 marzo 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, decidendo sul reclamo proposto dalla soc. Ares Calcio in merito alla utilizzazione di 6 calciatori fuori quota nella gara Raldon/Ares Calcio del 17.2.2002 (Campionato Provinciale Juniores, Girone D), respingeva il reclamo così confermando la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-2 inflitta alla soc. Ares Calcio dal Giudice Sportivo con la decisione di cui al C.U. n. 32 del 28 febbraio 2002.

Rilevava la Commissione che, come reso evidente dalla documentazione ufficiale concernente la gara, la società aveva "effettivamente utilizzato sei (invece di cinque) giocatori 'fuori quota', inficiando così la regolarità della gara", a norma dell'art. 12, comma 1, del C.G.S., con riferimento a quanto previsto dal C.U. del Comitato Regionale Veneto n. 1 dell'1 luglio 2001 in tema di *fuori quota*, il reclamo andava di conseguenza, respinto.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la soc. Ares Calcio riconoscendo di essersi avvalsa di sei calciatori *fuori quota* in occasione della partita con il Raldon, ma facendo presente di averne impiegati contemporaneamente in gara non più di cinque e che il Comitato Regionale Veneto aveva precisato come fosse possibile elencarne nella distinta anche un numero maggiore (C.U. n. 17 del 15 novembre 2001). Alla luce di disposizione come questa era evidente la possibilità, concludeva, di avvalersi complessivamente di più di cinque *fuori quota*, a condizione di non utilizzarne in gara in numero superiore. Come era accaduto in occasione della partita del 17.2.2002 con il Raldon. In accoglimento dell'appello chiedeva, pertanto, la convalida del risultato di 1-0 in proprio favore conseguito sul campo.

L'appello proposto, che prende le mosse dalla (presunta) erronea applicazione da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto delle norme sul regolare svolgimento della gara e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile, ma va rigettato nel merito.

Con il C.U. n. 17 del 15 novembre 2001 il Comitato Regionale Veneto "a maggior chiarimento della norma relativa all'utilizzo dei 'fuori quota' (massimo n. 5 per gara ...)" ha in effetti precisato "che nelle distinte è possibile elencarne anche un numero maggiore", aggiungendo che *l'entrata in campo per giocare, è ... limitata a cinque, comprese le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso della gara*".

E' ben vero, come rilevato dall'appellante, che la disposizione in esame non appare di interpretazione univoca, nel senso che, letta testualmente, sembra consentire l'utilizzazione durante una gara di un numero di *fuori quota* superiore a cinque a condizione che non giochino contemporaneamente. E' anche vero, tuttavia, che interpretazione del genere non può essere condivisa dovendo essere intesa alla luce dei principi a carattere generale in materia di utilizzazione dei calciatori dettate dalla federcalcio (in tema, ad esempio, di impiego di calciatori extracomunitari in una singola partita in numero non superiore a tre); dovendo essere letta, soprattutto (e con riguardo al caso specifico che qui interessa), alla luce della statuizione di cui al C.U. n. 1 del Comitato Regionale Veneto, secondo cui non possono essere utilizzati in ogni singola gara più di cinque calciatori *fuori quota* e non vi è dubbio che farne giocare sei, poco importa se contemporaneamente o meno, si traduce in utilizzazione durante una medesima partita di più di cinque *fuori quota*; si traduce, cioè, nella violazione di cui a ragione è stata chiamata a rispondere l'odierna appellante.

Poiché, dunque, la soc. Ares Calcio ha impiegato nel corso della gara del 17.2.2002 con la Raldon sei calciatori *fuori quota*, laddove fa facoltà di indicarne più di cinque nelle

distinte altro non vuol dire se non che la squadra che ne abbia schierato tre o quattro, ad esempio, ad inizio partita ha la possibilità di scegliere fra un numero complessivo di *fuori quota* superiore ai cinque al momento delle eventuali sostituzioni, l'appello proposto deve essere respinto.

Dal mancato accoglimento dell'appello discende la necessità di incamerare la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'Ares Calcio di Verona ed ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.S. COLOGNA SPIAGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACLI PASSO CORDONE/COLOGNA SPIAGGIA DEL 2.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 58 del 21.3.2002)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 58 del 21 marzo 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, decidendo sul reclamo proposto dalla soc. Acli Passo Cordone in merito al mancato impiego durante tutta la gara di calciatore nato nel 1982 e comunque in merito alla (presunta) sostituzione di calciatore nato nel 1982 con altro calciatore nato prima di tale data nella gara Acli Passo Cordone/Cologna Spiaggia del 2.2.2002 (Campionato di 1ª Categoria, Girone D), accoglieva il reclamo, così annullando la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2 inflitta alla soc. Acli Passo Cordone dal Giudice Sportivo con la decisione di cui al C.U. n. 52 del 21 febbraio.

Rilevava la Commissione, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'arbitro della gara, che il calciatore dell'Acli Passo Cordone che avrebbe *"dovuto sostituire quello infortunato (nato nel 1982) non aveva più fatto ingresso in campo"* dal momento che la società aveva desistito dalla sostituzione (tanto da terminare la gara in dieci uomini) *"prima ancora che l'arbitro facesse riprendere il gioco"*. Poiché, dunque, la società si era trovata *"nella impossibilità di sostituire il calciatore nato nel 1982"*, infortunatosi, *"con altro nato nello stesso anno"* e la sostituzione con altro calciatore nato anteriormente non era avvenuta, accoglieva il reclamo e ripristinava il risultato di 1-1 conseguito sul campo.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.S. Cologna Spiaggia osservando che il calciatore classe 1966 aveva fatto ingresso in campo e poiché a norma dell'art. 3, comma f), delle Regole del Giuoco del Calcio *"la sostituzione ha effetto dal momento in cui il sostituto entra sul terreno di giuoco"*, che l'Acli aveva dato luogo alla sostituzione, con ciò contravvenendo all'obbligo di utilizzare almeno un calciatore nato nel 1982, In accoglimento dell'appello chiedeva applicarsi alla soc. Acli Passo Cardone, pertanto, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2 già inflitta dal Giudice Sportivo.

L'appello proposto, che prende le mosse dalla (presunta) erronea applicazione da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo delle norme sul regolare svolgimento della gara e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile, ma va rigettato nel merito.

E' dato di fatto da non potersi revocare in dubbio che al 31' del secondo tempo della gara Acli Passo Cordone/Cologna Spiaggia del 2.2.2002 il calciatore della squadra dell'Acli Circello Claudio, classe 1982, si è infortunato ed è uscito definitivamente dal campo. E' circostanza ugualmente pacifica (ribadita dall'arbitro nel corso del giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare) che la società, rimasta in campo senza calciatori nati successivamente al 1°.1.1982, stava sostituendo il Circello con Scannella Gianni, classe 1966, ma

che, resasi conto dell'irregolarità nella quale sarebbe venuta a trovarsi, ha richiamato lo Scannella immediatamente, prima che il gioco riprendesse, concludendo peraltro la partita in dieci.

Così stando le cose non si vede quale violazione può aver commesso l'AcI che si è trovata nell'impossibilità, a partire dal 31' del secondo tempo, di far giocare calciatore nato nel 1982; di sostituirlo con altro nato nello stesso anno e che non ha fatto giocare lo Scannella, nato nel 1966. E' ben vero che quest'ultimo, seppure "uscito dal campo nello stesso frangente" è comunque "entrato in campo", come fatto presente dall'arbitro, ma a parte la difficoltà di ritenere come avvenuta sostituzione del genere, non si vede come la soc. AcI possa esser venuta meno all'obbligo di impiegare "comunque e per l'intera durata" della gara "almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1982 in poi" di cui al C.U. n. 1 del 5 luglio 2001 del Comitato Regionale Abruzzo, posto che il Circello è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco perché infortunato e non disponendo di altro giocatore nato nel 1982 ha portato a termine la gara in dieci.

Bisogna dire poi che l'eventuale violazione del disposto di cui alla regola 3 delle Regole del Giuoco del Calcio non può tradursi nella sanzione inerente alla disputa della gara di cui all'art. 12, comma 5, C.G.S., dal momento che la norma in questione nel rinviare all'art. 34 bis N.O.I.F. ripropone il quesito sull'obbligo di impiegare particolari categorie di calciatori; obbligo al quale non può dirsi che la soc. AcI Passo Cordone, come rilevato in precedenza, si sia sottratta.

Poiché, dunque, la soc. AcI Passo Cordone a partire dal 31' del 2° tempo della gara del 2.2.2002 con la A.S. Cologna Spiaggia si è trovata nell'impossibilità di utilizzare un calciatore nato successivamente al 1° gennaio 1982 e contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante non ha sostituito il calciatore classe 1982 con altro calciatore nato anteriormente, l'appello proposto deve essere respinto.

Dal mancato accoglimento dell'appello discende la necessità di incamerare la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'A.S. Cologna Spiaggia di Cologna Spiaggia (Teramo) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'U.S. BORGO A BUGGIANO 1920 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORT E CULTURA CENAIA / BORGO A BUGGIANO 1920 DEL 2.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 33 del 21.3.2002)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana ordinava la ripetizione della gara Sport e Cultura Cenaia / Borgo a Buggiano del 2.2.2002, sospesa dal direttore di gara al 47° del primo tempo a seguito delle continue offese e minacce che avevano comportato l'espulsione di due giocatori; delle minacce e offese dell'arbitro da parte del pubblico nel corso dell'incontro e fino al suo rientro negli spogliatoi; dell'atteggiamento intimidatorio ed ingiurioso nei confronti del direttore di gara mentre questi era chiuso nello spogliatoio a tal punto da percuotere la porta dello spogliatoio; nonché del fatto che un oggetto contundente veniva scagliato per due volte contro un vetro dello spogliatoio arbitrale.

L'U.S. Borgo a Buggiano impugnava tale decisione sostenendo che i fatti accaduti e descritti sia nel referto arbitrale che nel supplemento del referto fossero di gravità estrema tali da ingenerare "oggettivamente" paura, avessero causato un "clima di terrore" sia in campo che negli spogliatoi, e che l'unica soluzione era quella operata dal direttore di

gara e cioè la sospensione della stessa.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana respingeva il reclamo osservando come l'arbitro avesse avuto un timore soggettivo, che non scaturiva da un'oggettiva impossibilità di proseguire l'incontro, e non aveva posto in essere tentativi di riportare l'ordine per proseguire la gara.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la U.S. Borgo a Buggiano sostenendo la legittimità dell'operato dell'arbitro e comunque contraddittoria la giustificazione della Commissione Disciplinare secondo la quale il direttore di gara fosse al sicuro all'interno dello spogliatoio chiuso a chiave, essendo tale affermazione la riprova del pericolo che questi correva all'esterno dello spogliatoio stesso.

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

L'art. 64.2 N.O.I.F. stabilisce che "è nei poteri dell'arbitro astenersi di far proseguire la gara quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, del guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. In alternativa l'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, per fini cautelativi o di ordine pubblico".

Ai sensi dell'art. 12.4 C.G.S. comunque "spetta agli Organi di Giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara" e possano giustificare l'adozione di un provvedimento eccezionale, quale quello della sospensione della gara.

- Non vi è stato un tentativo di entrare violentemente nello spogliatoio arbitrale;
- lo stesso direttore di gara afferma che nel quarto d'ora successivo tutto si era placato.

In estrema sintesi, non costituendo le decisioni e le minacce danno fisico, l'arbitro non ha fatto uso di tutti i mezzi a sua disposizione per riportare l'ordine, quali ad esempio:

- chiamare i capitani delle rispettive squadre per avvisarli, con fermezza, che il provvedimento di sospensione della gara sarebbe stato adottato qualora le intemperanze fossero proseguite;
- ammonire e espellere anche più giocatori fino al numero legale per continuare a giocare;
- allontanamento dal campo dei dirigenti;

Pertanto, non avendo il direttore di gara posto in essere i tentativi necessari per riportare l'ordine per proseguire la gara, dagli atti non emerge l'oggettiva impossibilità di proseguire l'incontro; l'adottato provvedimento di sospensione (atto estremo ed eccezionale) non andava quindi adottato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Borgo a Buggiano 1920 di Buggiano (Pistoia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA POL. GELBISON AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 AI SIGG.RI GALIETTA FRANCO E ORICCHIO ANIELLO E DELL'AMMENDA DI EURO 1.033,00 AD ESSA RECLAMANTE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 69 del 14.3.2002)

La Polisportiva Gelbison di Vallo della Lucania (Salerno) ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n.69 del 14 marzo

2002, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, ai dirigenti Galiotta Franco ed Oricchio Aniello veniva inflitta la sanzione dell'inibizione per due anni ed alla Pol Gelbison, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di euro 1.033,00.

Sostiene la ricorrente l'eccessività delle sanzioni in quanto, come lealmente ammesso dal dirigente Galiotta, si era trattato di una mera dimenticanza nell'invio della richiesta di tesseramento.

Osserva la C.A.F. che il fatto così come dettagliatamente descritto nell'atto di deferimento del Procuratore Federale, appare chiaramente accertato e d'altra parte è stato ammesso dalla società inquisita. Di conseguenza la decisione della Commissione Disciplinare che ha inibito i due dirigenti responsabili di aver consentito al calciatore Cilentò Carmine di partecipare alla gara Giffonese/Gelbison pur sapendo che non era in regola con il tesseramento, risulta ineccepibile anche per quel che riguarda la misura della sanzione, altrettanto può dirsi per l'ammenda inflitta alla società a titolo di responsabilità oggettiva.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto della Pol. Gelbison di Vallo della Lucania (Salerno) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'A.S. VELINIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 INFLITTA ALL'ALLENATORE DE TOMMASO FABRIZIO E DELL'AMMENDA DI EURO 258,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 62 del 21.3.2002)

Ricorre la A.S. Velinia avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n. 62 del 21 marzo 2002 con la quale sono state confermate le sanzioni dell'ammenda di Euro 258,00 e la squalifica fino al 30.6.2004 inflitte rispettivamente ad essa Associazione ed all'allenatore Sig. De Tommaso Fabrizio dal Giudice Sportivo in relazione alla gara di Campionato di 2ª Categoria Sabina 98/Velinia disputatasi in Scandriglia il 13.1.2002. Deduce, in sostanza, vizio logico di motivazione sotto il profilo del travisamento del fatto affermando che la vicenda si sarebbe svolta in modo completamente diverso da quanto riferito dal Direttore di gara nei suoi rapporti, e cioè in modo da escludere qualsiasi responsabilità di essa Velinia e dell'allenatore De Tommaso.

Si osserva che le affermazioni della ricorrente dirette a contestare nel merito il contenuto del rapporto arbitrale vanno in linea generale respinte, sia perché involgono questioni di fatto sottratte, in quanto tali, alla giurisdizione di questa Commissione, e sia perché esse troverebbero comunque ostacolo nel principio della piena prova che, a norma del comma a/1 dell'art. 31 C.G.S., viene riconosciuta ai rapporti dell'arbitro e dei suoi assistenti.

Se tuttavia si mettono a confronto il rapporto dell'arbitro Fabio Risi e la motivazione della decisione impugnata emerge un profilo di illegittimità che non può essere trascurato. Riferisce infatti l'arbitro che l'allenatore De Tommaso poneva "la sua faccia così vicino alla mia che alcuni schizzi della sua saliva mi colpivano al viso" e più avanti aggiunge che egli "sputava nella mia direzione colpendomi alla spalla sinistra". Secondo invece la decisione impugnata, il detto De Tommaso "raggiungeva l'arbitro con uno sputo sulla guancia".

Ora, altro è che, durante una discussione animata, alcuni schizzi di saliva raggiungano involontariamente sul viso l'interlocutore, o che si sputi in segno di protesta in dire-

zione di quest'ultimo; ed altro è invece che si insulti dolosamente lo stesso interlocutore in modo ripugnante, che ciò gli si sputi in faccia di proposito, come sembra affermarsi nella decisione impugnata.

Ne deriva, in conclusione, che la circostanza forse più aggravante della condotta attribuita all'allenatore De Tommaso in detta decisione, ossia la volontarietà del grave gesto offensivo, non trova nel rapporto arbitrale il dovuto riscontro, per cui la censura di vizio di motivazione per travisamento merita di essere parzialmente accolta.

Così ridimensionato l'episodio, stimasi equo ridurre la sanzione della squalifica inflitta al Sig. De Tommaso Fabrizio fino al giorno 21 marzo del 2003.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Velinia di Antrodoco (Rieti), riduce al 21.3.2003 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici all'allenatore De Tommaso Fabrizio e conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'A.S. BERGAMO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLONA/BERGAMO CALCIO A 5 DELL'8.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 3.4.2002)

La A.S. Bergamo Calcio a 5 in merito alla gara S.S. Bellona s.r.l. - A.S. Bergamo Calcio a 5 dell'8.12.2001, chiedeva l'applicazione della punizione sportiva della gara con il punteggio di 0 - 2 a danno della S.S. Bellona s.r.l. per aver questa schierato, nel corso dell'incontro, il calciatore Zani Davide e l'allenatore Apisa Luigi, perché squalificati, i calciatori Correa Rocha Marcos, De Melo Secondo Laerte (non preventivamente identificati dall'arbitro), i calciatori Correira Heory e Correira Dugias, perché il loro tesseramento non si era perfezionato.

Il Giudice Sportivo respingeva il reclamo ed omologava il risultato conseguito (delibera del Giudice Sportivo C.U. n.130 del 9 gennaio 2002 Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Serie A).

La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 226 del 3 aprile 2002, dichiarava:

- l'inammissibilità del reclamo proposto dalla A.S. Bergamo Calcio a 5, limitatamente al motivo introdotto oralmente nella riunione del 15.2.2002 (dubbio sulla regolarità del tesseramento 2.11.2002 in favore della A.S. Augusta e del trasferimento 5.11.2001 in favore della S.S. Bellona del calciatore Correa) in quanto motivo nuovo e non portato all'attenzione del Giudice Sportivo;

- l'inammissibilità della lamentata incompletezza, ex art. 61 N.O.I.F., della copia della distinta compilata dal Dirigente accompagnatore della S.S. Bellona, in occasione della gara in oggetto, in quanto la A.S. Bergamo Calcio a 5 per mancanza, di interesse diretto al reclamo e quindi non legittimata a proporlo, avendo davanti al Giudice Sportivo esclusivamente la mancata specificazione dei documenti di identità e quindi la regolarità o meno della partecipazione dei calciatori ex art. 71 N.O.I.F.;

- rigettava infine i motivi residui del reclamo della A.S. Bergamo dichiarando regolari i tesseramenti di Correa, De Melo, Correira Henry, Correira Dugias, che, pertanto, potevano partecipare alla gara in oggetto.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la A.S. Bergamo Calcio a 5 sostenendo non potersi parlare di motivo nuovo allorquando la A.S. Bergamo Calcio a 5 aveva richiesto, fin dal 16.1.2001 (data del ricorso alla Commissione Disciplinare) e

non solo oralmente nella seduta del 15.2.2002, la verifica della regolarità del tesseramento di Correa Rocha Marcos; nonché la verifica della regolarità del tesseramento per gli altri calciatori De Melo, Correira Henry, Correira Douglas.

Chiedeva, pertanto, qualora il tesseramento di Correa Roche Marcos fosse irregolare la punizione sportiva della perdita della gara per la S.S. Bellona per 0 - 2, nonché l'applicazione delle N.O.I.F. e quindi la punizione sportiva per il Bellona in relazione a tutte le partite dove fosse stato utilizzato il Correa Roche Marcos con i conseguenti punti di penalizzazione.

L'appello è infondato e va quindi respinto.

L'art. 29.5 C.G.S., in ossequio al principio del contraddittorio, statuisce che "tutti i reclami ed i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 34 C.G.S. copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale "controparte". Al comma 9 aggiunge: "la inosservanza delle formalità di cui ai commi 5, 6, 8 costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame".

A sua volta l'art.34.2 C.G.S. stabilisce: "il reclamo deve essere motivato e proposto entro i 7 gg. successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell'Organo che si intende impugnare".

Dall'esame degli atti emerge che al A.S. Bergamo Calcio a 5:

- il 16.1.2002 proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo;
- in data 29.1 2002 a mezzo fax richiedeva la acquisizione di documenti relativi al tesseramento di 4 giocatori "con nominativi stranieri" ed in specie la fotocopia del trasferimento dalla società cedente alla società Bellona e la individuazione delle persone che avevano firmato detto trasferimento, con esclusivo riferimento al Correa Rocha Marcos;

- in data 31.1.2002 a mezzo fax richiedeva la tempestiva trasmissione di copia di detti documenti;

- nella riunione del 15.2.2002 il Presidente della A.S. Bergamo Calcio a 5 invocava la verifica del tesseramento del 2.11.2001 del calciatore Correa Rocha Marcos in favore della A.S. Augusta, e del trasferimento del 5.11.2002 del medesimo alla S.S. Bellona, sostenendo che i relativi atti fossero stati sottoscritti dal Presidente della A.S. Augusta, Giovanni Pantanello, all'epoca inibito. Trattasi quindi di aspetto portato all'attenzione del Giudice Sportivo, essendosi in quella sede lamentata la sola mancata preventiva identificazione da parte dell'arbitro; aspetto non rilevato in sede di impugnazione del 16.1.2002, ma solo esplicitato in sede di riunione della Commissione Disciplinare del 15.2.2002: e quindi nuovo, e come tale sanzionato con l'inammissibilità ex art. 29.9. C.G.S..

Inoltre:

- non risulta rispettato, relativamente al motivo suddetto, il termine di gg. 7 dalla data di pubblicazione del C.U. in cui è riportata la decisione impugnata per la motivazione e proposizione dei reclami, fissato in via generale dall'art. 34.2 C.G.S. ed in particolare, per i procedimenti di seconda istanza, dall'art. 32.2 C.G.S..

- non risulta che la S.S. Bellona sia stata resa partecipe della nuova lagnanza, né dei sospetti manifestati con il fax del 29.1.2002, con l'invio di copia di tali nuovi motivi di reclamo per consentirle la presentazione di eventuali controdeduzioni; violando così il principio del contraddittorio, sanzionato con l'inammissibilità (art. 29.9. C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Bergamo Calcio a 5 di Bergamo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

11 - APPELLO DELLA POL. MONTECALVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECALVO/CAMPOLI DEL 23.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 73 del 28.3.2002)

La Polisportiva Montecalvo di Montecalvo Irpino (Avellino) ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicata sul C.U. n. 73 del 28 marzo 2002, relativa alla gara Montecalvo / Campoli del 3.1.2002.

Il ricorso è fondato sulla presunta violazione delle norme di cui agli artt. 61 e 71 N.O.I.F. che stabiliscono la consegna della lista dei giocatori prima dall'inizio della gara della gara ed il controllo dei documenti di identificazione da parte dell'arbitro prima di ammettere i calciatori nel recinto di giuoco.

Rileva questa Commissione d'Appello che il Direttore di gara, sentito dalla Commissione Disciplinare a chiarimento, ha ribadito che la gara si è disputata e conclusa regolarmente, precisando, in particolare, che le distinte di gara sono state consegnate da entrambe le società, prima dell'inizio della partita ed il riconoscimento dei calciatori è stato effettuato contestualmente alla consegna e non durante l'intervallo fra primo e secondo tempo, come affermato dalla ricorrente.

Tenuto conto della fede privilegiata di cui gode il referto arbitrale e di quanto dal direttore di gara ufficialmente dichiarato nel corso del giudizio, appare del tutto ininfluyente quanto argomentato nel ricorso, che va pertanto respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Montecalvo di Montecalvo Irpino (Avellino) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

12 - APPELLO DELL'AMATORI CALCIO AGNONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RUFRAE/AMATORI CALCIO AGNONE DEL 10.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 76 dell'11.4.2002)

La società Amatori Calcio Agnone proponeva reclamo avverso il risultato della gara Rufrae/Amatori Calcio Agnone del 10.3.2002 avendo partecipato nelle file del Rufrae - senza averne diritto ex art. 12.5 lett. a) C.G.S. - i calciatori Gazzo Giovanni e Calmano Raffaele, in quanto squalificati il primo per 2 gare, il secondo per una gara, a seguito della espulsione dal campo durante la gara Rufrae/Ciorlano del 24.2.2002.

Sosteneva la reclamante che non essendo stata convalidata dal Giudice Sportivo la gara Real Pettoranello / Rufrae dl 3.3.2002 (delibera pubblicata sul C.U. n. 62 del 7 marzo 2002), i calciatori non avevano scontato le squalifiche loro rispettivamente inflitte in quanto:

1) Gazzo fra la gara Rufrae/Ciorlano (a seguito della quale aveva ricevuto la sanzione sportiva della squalifica per n. 2 gare) e la gara Rufrae/Amatori Calcio Agnone aveva di fatto scontato una sola giornata, non potendosi conteggiare la gara Real Pettoranello/Rufrae del 3.3.2002, ma solo quella di recupero della 13ª giornata Monteferrante/ Rufrae del 6.3.2002;

2) Caimano non aveva scontato affatto la giornata di squalifica perché impiegato nella gara Monteferrante/Rufrae del 6.3.2002, recupero della 13ª giornata.

- Chiedeva pertanto la sanzione della perdita della gara per la società Rufrae a favo-

re della Amatori Calcio Agnone, disputatasi il 10.3.2002.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, con delibera pubblicata sul C.U. n. 76 dell'11 aprile 2002, rigettava il reclamo specificando come il Gazzoero avesse scontato la squalifica nelle gare del 3.03.2002 (Real Pettoranello/Rufrae) e del 6.3.2002 (Monteferrante-Rufrae del 6.3.2002); il Caimano la giomata di squalifica nella gara (Real Pettoranello / Rufrae).

Si appellava a questa Commissione d'Appello Federale la Amatori Calcio Agnone sostenendo che la motivazione della Commissione Disciplinare non considerava che la non omologazione del risultato di una gara è da considerarsi come se la stessa non fosse stata effeuata.

Chiedeva pertanto ex art. 17.4 C.G.S. la sanzione della perdita della gara per la società Rufrae a favore della Amatori Calcio Agnone.

L'appello è infondato e va respinto.

L'art. 17.4 C.G.S. testualmente recita:

“Le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli Organi Disciplinari. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”.

L'esame degli atti ha evidenziato come la gara Real Pettoranello/Rufrae del 3.3.2002 abbia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e non sia stata successivamente annullata con delibera definitiva degli organi disciplinari.

Infatti la gara Real Pettoranello/Rufrae del 3.3.2002, in un primo tempo non convalidata dal Giudice Sportivo (delibera di cui al C.U. n. 62 del 7 marzo 2002), al fine di acquisire ulteriore documentazione in ordine ai fatti accaduti, veniva successivamente convalidata con delibera del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 71 del 28 marzo 2002, il quale infliggeva alla società Rufrae la punizione sportiva della perdita della gara stessa con il punteggio di 2-0 a seguito dei fatti verificatisi durante la disputa della gara stessa. La gara non sarebbe stata valida per scontare la squalifica soltanto se la stessa fosse stata annullata cosa che nel caso di specie non si è verificata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'Amatori Calcio Agnone di Agnone (Isernia) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

13 - APPELLO DEL DONKEYS AGNONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DONKEYS AGNONE/RUFRAE DEL 16.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 76 dell'11.4.2002)

La società Donkeys Agnone proponeva reclamo avverso il risultato della gara Donkeys Agnone/Rufrae del 16.3.2002 avendo partecipato nelle file del Rufrae - senza averne diritto ex art. 12.5 lett. a) C.G.S. - i calciatori Gazzoero Giovanni e Caimano Raffaele, in quanto squalificati il primo per n. 2 gare, il secondo per una gara, a seguito della espulsione dal campo durante la gara Rufrae/Ciorlano del 24.2.2002.

Sosteneva la reclamante che non essendo stata convalidata dal Giudice Sportivo la gara Real Pettoranello/Rufrae del 3.3.2002 (delibera pubblicata sul C.U. n. 62 del 7 marzo 2002), i calciatori non avevano scontato le squalifiche loro rispeffivamente inflitte in quanto:

- 1) Gazzoero fra la gara Rufrae/Ciorlano (a seguito della quale aveva ricevuto la san-

zione sportiva della squalifica per n. 2 gare) e la gara Rufrae/Amatori Calcio Agnone aveva di fatto scontato una sola giornata, non potendosi conteggiare la gara Real Pettoranello/Rufrae del 3.3.2002, ma solo quella di recupero della 13ª giornata Monteferrante / Rufrae del 6.3.2002 .

2) Caimano non aveva scontato affatto la giornata di squalifica perché impiegato nella gara Monteferrante/Rufrae del 6.3.2002, recupero della 13ª giornata.

- Chiedeva pertanto la sanzione della perdita della gara per la società Rufrae a favore della Donkeys Agnone, disputatasi il 16.3.2002.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, con delibera pubblicata sul C.U. n. 76 dell'11 aprile 2002, rigettava il reclamo specificando come il Gazzero avesse scontato la squalifica nelle gare del 3.03.2002 (Real Pettoranello/Rufrae) e del 6.3.2002 (Monteferrante/Rufrae del 6.3.2002); il Caimano la giornata di squalifica nella gara 3.3.2002 (Real Pettoranello/Rufrae).

Si appellava a questa Commissione d'Appello Federale la Donkeys Agnone, sostenendo che la motivazione della Commissione Disciplinare non considerava che la non omologazione del risultato di una gara è da considerarsi come se la stessa non fosse stata effettuata.

Chiedeva pertanto ex art. 17.4 C.G.S. la sanzione della perdita della gara per la società Rufrae a favore della Donkeys Agnone.

L'appello è infondato e va respinto.

L'art. 17.4 C.G.S. testualmente recita:

"Le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli Organi Disciplinari. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo".

L'esame degli atti ha evidenziato come la gara Real Pettoranello/Rufrae del 3.3.2002 abbia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e non sia stata successivamente annullata con delibera definitiva degli organi disciplinari.

Infatti la gara Real Pettoranello/Rufrae del 3.3.2002, in un primo tempo non convalidata dal Giudice Sportivo (delibera di cui al C.U. n. 62 del 7 marzo 2002) al fine di acquisire ulteriore documentazione in ordine ai fatti accaduti, veniva successivamente convalidata con delibera del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 71 del 28 marzo 2002, il quale infliggeva alla società Rufrae la punizione sportiva della perdita della gara stessa con il punteggio di 2-0, a seguito dei fatti verificatisi durante la disputa della gara stessa. La gara non sarebbe stata valida per scontare la squalifica soltanto se la stessa fosse stata annullata: cosa che nel caso di specie non si è verificata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Donkeys Agnone di Agnone (Isernia) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

ORDINANZE

14 - APPELLO DELL'A.S. BARANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARANO/FORIANO DEL 12.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 69 del 14.3.2002)

La C.A.F., letti gli atti, dispone di accertare presso il Comitato Regionale Campania, l'esatto recapito postale dell'A.C. Foriano relativo al corso della corrente Stagione

Sportiva 2001/2002.

15 - APPELLO DELL'A.S. NETINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NETINA/ROSOLINESE DEL 2.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 21.3.2002)

La C.A.F., letti gli atti, dispone di accertare presso il Comitato Regionale Sicilia la posizione di tesseramento del calciatore Calvo Salvatore (identificato con la carta di identità AD 0082921 del Comune di Rosolini) alla data 2.12.2001, anche alla luce delle risultanze del telegramma inviato dal predetto Comitato (ufficio tesseramento) in data 23.1.2002 alla Società Sportiva San Corrado Clima.